Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 30 novembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamento gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 304 DEL 30 NOVEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Officine meccaniche Beta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1968. — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Certificati obbligazionari 6 % 1948-1967 non presentati per il rimborso. — **« Elios », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1968 (emissione 1957). — **« Nereide », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1968 (emissione 1958). — **« Polinnia », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1968 (emissione 1961). — **« Nereide », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1968 (emissione 1957). — **« Egeria », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1968 (emissione 1968). — **« RASIOM - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1968 (emissione 1958). — **Acciaieria e ferriera di Bolzaneto, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1968. — **S.P.A.R.T.A. - Società per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1968. — **« Domus Nostra », società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazione sorteggiata il 14 novembre 1968 (Prestito obbligazionario di L. 15.000.000). — **« Domus Nostra », società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1968 (Prestito obbligazionario di L. 20.000.000). — **Società Italiana ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 14 novembre 1968. — **Società Italiana ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 14 novembre 1968. — ***Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni, in Napoli:*** Rimborso obbligazioni 6,50 %. — **Ingegnere C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni Olivetti 7 % 1958-1978 sorteggiate il 12 novembre 1968. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni Olivetti 5,50 % 1962-1982 sorteggiate il 12 novembre 1968. — **Finanziaria Helvetia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **A.T.A.G. - Articoli Tecnici Amianto Gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1968. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 6 % 1966 sorteggiate il 20 novembre 1968. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1968. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968 (emissione 1952). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968 (emissione 1954). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968 (emissione 1962). — **Società per azioni Carlo Giani, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1968. — **Società per azioni Rabuffetti & C., in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1968 (n. 422260/9972 di rep.). — **Società per azioni Rabuffetti & C., in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1968 (n. 422259/9971 di rep.). — **Fabbrica Accumulatori Urania - F.A.U., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1968. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % ex convertibili emissione 1949 sorteggiate l'8 novembre 1968. — **Società per azioni Giuseppe Ronchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1968. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1968. — **IRIS - Officine meccaniche, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1968. — **ETERNIT, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 7 novembre 1968. — **ETERNIT - società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % sorteggiate l'8 novembre 1968. — **Immobiliare Aldia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1968. — **Istituto medicamenta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1968. — **Finanziaria Finci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1968. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in** *Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968* (emissione 1957). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968 (emissione 1963). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1968. — **Società talco e grafite Val Chisone, in Pinerolo:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate il 18 novembre 1968. — **Sardalegnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni 6 % 1960-1984 sorteggiate l'8 novembre 1968. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1968. — **POSA, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1968. — **« Possaccio », società per azioni, in liquidazione, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1968. — **« ETELIA », società per azioni, in Firenze:** Rimborso di obbligazioni. — **Società Vetrerie Riunite**

Lodi Gav, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1968. — **Armatrice Santa Lucia, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1968. — **De Marchi Fratelli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1968. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1968. — **Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1968. — **« Trafilati », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1968. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Errata-corrige. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **C.I.S. Credito Industriale Sardo, in Cagliari:** Errata-corrige. — **« CEAT », società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 novembre 1968, n. **1186.**

Interventi in favore del teatro di prosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata — per l'esercizio finanziario 1968 — della somma di lire 400.000.000.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1968, il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà all'Ente teatrale italiano (ETI) per la sua attività istituzionale, un contributo straordinario di lire 100.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — MAGRÌ — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 19 novembre 1968, n. **1187.**

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonchè ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano ».

Art. 2.

Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.

Art. 3.

L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.

Art. 4.

Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell'articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonchè per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — NATALI — RESTIVO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 novembre 1968, n. **1188.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007: « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007: « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere la emigrazione verso la Rhodesia del Sud », con la seguente modificazione:

All'articolo 1, *lettera* d), *le parole*: anche di origine italiana *sono sostituite con le altre*: anche di origine non italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — MEDICI — RESTIVO — GONELLA — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — SCALFARO — RUSSO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1189.**

Modificazioni all'ordinamento della facoltà di scienze politiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica degli ordinamenti didattici vigenti per gli studi del corso di laurea in scienze politiche;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze politiche, di cui alla tabella IV del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di quattro anni dalla data del presente decreto, i piani di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche saranno modificati per ogni università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 139. — GRECO

Allegato - TABELLA IV

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

I. — Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

II. — Durata del corso degli studi: quattro anni.

III. — Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-sociale.

Il biennio di specializzazione è organizzato da ciascuna facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, scegliendo almeno due degli indirizzi indicati o stabilendo eventuali combinazioni.

IV. — Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori.

Sono obbligatori sul piano nazionale i seguenti sei insegnamenti:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna.

Altri tre insegnamenti obbligatori sono stabiliti da ciascuna facoltà da scegliere tra i seguenti:

1) Scienza della politica;
2) Istituzioni di diritto privato;

3) Organizzazione internazionale;
4) Storia delle istituzioni politiche;
5) Storia contemporanea;
6) Storia delle dottrine politiche;
7) Politica economica e finanziaria;
8) Filosofia della politica.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nello statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

V. — Il biennio di specializzazione si svolge in base a piani di studi predisposti da ciascuna facoltà stabilendo l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo scelte fra quelle indicate, a carattere orientativo, nel seguente elenco:

Dottrina dello Stato;
Diritto amministrativo;
Diritto internazionale;
Diritto del lavoro;
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Geografia politica ed economica;
Scienza delle finanze;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Antropologia culturale;
Contabilità di Stato;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Criminologia;
Demografia;
Diplomazia e diritto diplomatico;
Diritto anglo-americano;
Diritto canonico;
Diritto commerciale;
Diritto degli enti locali;
Diritto delle comunità europee;
Diritto dell'economia;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto ecclesiastico;
Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
Diritto finanziario;
Diritto internazionale privato;
Diritto parlamentare;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto processuale civile;
Diritto pubblico americano;
Diritto pubblico comparato;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto pubblico romano;
Diritto regionale;
Diritto tributario;
Dottrine giuridiche;
Econometria;
Economia aziendale;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Economia internazionale;
Elementi di diritto romano;
Etnologia;
Filosofia del diritto;
Filosofia morale;
Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
Istituzioni politiche comparate;
Legislazione del lavoro;
Legislazione sociale;
Matematica per economisti;
Matematiche per le scienze sociali;
Metodologia della ricerca storica;
Metodologia delle scienze sociali;
Organizzazione economico-internazionale;
Pianificazione ed organizzazione territoriale;
Programmazione economica;
Psicologia;
Psicologia dinamica;
Psicologia sociale;
Relazioni internazionali;
Ricerca operativa;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia del lavoro e della industria;
Sociologia della conoscenza;
Sociologia della famiglia;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia economica;
Sociologia giuridica;
Sociologia politica;
Sociologia religiosa;
Sociologia urbana e rurale;
Statistica economica;
Statistica per la ricerca economica;
Storia antica;
Storia dei concordati;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia del giornalismo;
Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
Storia del diritto italiano;
Storia della Chiesa;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia dell'economia;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia del pensiero sociologico;
Storia del Risorgimento;
Storia e istituzioni dei paesi di lingua orientale;
Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
Storia e politica monetaria;
Storia e politica navale;
Storia medioevale;
Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nella età moderna;
Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
Teoria e politica dello sviluppo;
Teoria generale del diritto.

Per ogni indirizzo l'elenco predisposto dalla facoltà non può comprendere più di quindici insegnamenti annuali. Di questi non più di sette, e non meno di quattro, sono fissati dalla Facoltà come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo.

Gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco, predisposto dalla facoltà all'inizio di ogni anno accademico.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Lo studente è obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami per almeno dieci materie scelte nell'elenco stabilito dalla facoltà.

VI. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali ed inoltre a quelli relativi a due lingue straniere. Qualora le facoltà. istituiscano corsi semestrali o trimestrali, dovrà essere stabilita dalle facoltà l'equivalenza tra corsi frazionali e corsi annuali. Qualora le facoltà istituiscano corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del numero minimo dei corsi sopra stabilito.

Le prove annuali d'esame non potranno, nel complesso, superare per ciascun corso quadriennale di laurea, il numero di 24, escluse sempre quelle per le lingue.

Per quanto riguarda le lingue straniere, nei singoli statuti sarà determinata la scelta per ogni indirizzo.

VII. — Le propedeuticità degli esami di profitto e le modalità dell'esame di laurea verranno stabilite nei singoli statuti.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Genova n. 3827 del 5 gennaio 1968, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare un legato, disposto dal dott. Manilo G. B. Sturlese, consistente prevalentemente in titoli, dell'importo complessivo di circa L. 20.000.000.

(11192)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 35-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Masetti Ines, con sede in Verona, vicolo Lungo S. Bernardino n. 1, ha denunciato lo smarrimento dei punzoni recanti il marchio di identificazione « 35-VR », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Verona.

(11097)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 30-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che la ditta De Vecchi Cesare, con sede in Verona, via Monte Tesoro, ha denunciato lo smarrimento dei dodici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 30-VR », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Verona.

(11087)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 giugno 1968 « Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1968 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 15 giugno 1968, all'art. 2, punto 10), lettera g), paragrafo XV), in luogo di: « ... L. *672.207;* », leggasi: « ... L. *627.207;* ».

(11281)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Titan A-3 »

L'esplosivo da mina denominato « Titan A-3 », fabbricato dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Calvagese della Riviera è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11099)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.639.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11203)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.973.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11201)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.384.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11202)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.348.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11204)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.658.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11205)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.568.278, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11206)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.209.338, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11207)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.795.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11208)

Autorizzazione al comune di Bussi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune Bussi (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di. L. 9.068.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11209)

Autorizzazione al comune di Bisenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Bisenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.102.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11210)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.994.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11211)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.688.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11212)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1968, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 398.391.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11213)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.642.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11214)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.628.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11215)

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, il comune di Gesualdo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.749.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11216)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.750.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11217)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.748.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11218)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.326.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11219)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.260.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11220)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.730.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11221)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto di alveo abbandonato del colatore Reale, in comune amministrativo di Monticelli Pavese e censuario di Nizzolaro.

Con decreto 19 agosto 1968, n. 630, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto di alveo abbandonato del colatore Reale, in comune amministrativo di Monticelli Pavese e segnato nel catasto censuario di Nizzolaro al foglio n. 1, lettera *D/b* e al foglio n. 5, lettera *G* sub. *b*) del comune di Monticelli Pavese di Ha. 0.28.00, indicato nella planimetria rilasciata il 25 agosto 1966, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11021)

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Fano

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1968, n. 711, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Fano (Pesaro), per il comprensorio « Vallata S. Orso ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11015)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « S. Ansano », con sede in Siena

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1968, la società cooperativa edilizia « S. Ansano », con sede in Siena, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(11070)

Scioglimento di quaranta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 novembre 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Previdentia », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 24 novembre 1961, repertorio n. 21630;

2) edilizia « Luigi Einaudi », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 6 marzo 1964, repertorio 24469;

3) edile castiglionese C.E.C., con sede in Castiglione Fiorentino (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 3 marzo 1963, repertorio 26082;

4) edile « Poggio del Sole » con sede in Camucia di Cortona (Arezzo), costituita per rogito Basagni in data 19 giugno 1965, repertorio 8251;

5) edilizia « Enotria », con sede in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 9 dicembre 1959, repertorio 18439;

6) edilizia « Giotto », con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 15 marzo 1964, repertorio 16360;

7) edilizia « Elena », con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 7 novembre 1963, repertorio 15086;

8) edilizia « Laura », con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 17 novembre 1963, repertorio 15173;

9) edilizia CI.D.ES. fra dipendenti civili difesa Esercito, con sede in Grosseto, costituita per rogito Ordini in data 25 gennaio 1960, repertorio 33145;

10) edilizia « Cooper Casa », con sede in Grosseto, costituita per rogito Ruffolo in data 13 agosto 1956, repertorio 12752;

11) edilizia « Rosetum », con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 24 novembre 1963, repertorio 15248;

12) edilizia « Costa d'Argento », con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 11 novembre 1963, repertorio 15120;

13) agricola Sticciano, con sede in Sticciano Scalo di Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 23 agosto 1965, repertorio 20058;

14) edilizia « Alma », con sede in Pian D'Alma di Scarlino (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 15 marzo 1964, repertorio 35736;

15) edilizia dipendenti I.N.A.M., con sede in Siena, costituita per rogito Tromby in data 7 aprile 1954, repertorio 6254;

16) edilizia « Dipendenti pubbliche amministrazioni in Sassari DI.P.A.S. », con sede in Siena , costituita per rogito Grillo in data 27 settembre 1955, repertorio 15690;

17) edilizia « Brigata Maestri » fra gli insegnanti elementari della provincia di Siena, con sede in Siena, costituita per rogito Grillo in data 11 febbraio 1950, repertorio 337;

18) edilizia « La Fonte », con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 27 novembre 1963, repertorio 36433;

19) edilizia « San Giovanni Gualberto », con sede in Siena, costituita per rogito Bartalini-Bigi in data 15 gennaio 1964, repertorio 7437;

20) edilizia « V. Locchi » fra gli impiegati postelegrafonici, con sede in Siena, costituita per rogito Soldateschi in data 16 ottobre 1954, repertorio 21563;

21) edificatrice « Casa Serena », con sede in Siena, costituita per rogito Maccanti in data 17 novembre 1954, repertorio 33028;

22) edilizia Valsena fra impiegati, artigiani e cittadini senesi, con sede in Siena, costituita per rogito Gianneschi in data 2 dicembre 1954, repertorio 4102;

23) edilizia « Ambrogio Lorenzetti » fra dipendenti del comune di Siena con sede in Siena, costituita per rogito Gianneschi in data 8 novembre 1954, repertorio 3960;

24) edilizia « Poggiarello », con sede in Siena, costituita per rogito Maccanti in data 9 marzo 1954, repertorio 31308;

25) edilizia « Giuseppe Pianigiani », con sede in Siena, costituita per rogito De Santi in data 4 aprile 1949, repertorio 6893;

26) edilizia « Casa del Popolo di Siena », con sede in Siena, costituita per rogito Lingg Lusini in data 1° giugno 1945, repertorio 246;

27) edilizia « Marte », con sede in Siena, costituita per rogito Bartalini-Bigi in data 26 gennaio 1959, repertorio 1952;

28) edilizia « Guido Riccio da Fogliano » con sede in Siena, costituita per rogito Grillo in data 1° settembre 1954, repertorio 13921;

29) edilizia « Arcobaleno », con sede in Siena, costituita per rogito Bartalini-Bigi in data 23 gennaio 1962, repertorio 5000;

30) edilizia Serenella, con sede in Siena, costituita per rogito Gianneschi in data 5 novembre 1963, repertorio 19480;

31) edilizia « Centauro », con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 26 ottobre 1961, repertorio 24253;

32) edilizia fra postelegrafonici « La Gaia », con sede in Siena, costituita per rogito Bartalini-Bigi in data 22 giugno 1957, repertorio 598;

33) edile di produzione e lavoro « Buonconvento », con sede in Buonconvento (Siena), costituita per rogito De Santi in data 4 aprile 1946, repertorio 3354;

34) edilizia San Giuseppe, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Gianneschi in data 29 ottobre 1954, repertorio 3917;

35) edilizia Colligiana tra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Soldateschi in data 30 dicembre 1949, repertorio 11789;

36) di produzione e lavoro tra boscaioli « Vasco Perugini », con sede in Chiusdino (Siena), costituita per rogito De Santi in data 3 dicembre 1944, repertorio 2228;

37) agricola « La Prima Luce », con sede in Poggibonsi (Siena), costituita per rogito Tromby in data 23 febbraio 1951, repertorio 4140;

38) agricola « Pietrafitta San Gimignano », con sede in San Gimignano frazione Pietrafitta (Siena), costituita per rogito Tromby in data 17 giugno 1952, repertorio 5099;

39) Militare edilizia agenti di custodia », con sede in San Gimignano (Siena), costituita per rogito Vannisanti in data 4 settembre 1964, repertorio 771-16;

40) agricola « Bassa Val di Merse », con sede in Rosia frazione di Sovicille (Siena), costituita per rogito Tromby in data 6 aprile 1951, repertorio 4427;

(11263)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 29 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624 —	624,10	624,26	624 —	624 —	624 —	624 —	624 —	624 —	624,25
$ Can.	581,25	581,40	581,75	581,25	581,25	581,27	581,20	581,25	581,25	581,60
Fr. Sv.	145,03	145,02	145,12	145 —	145 —	145,02	145 —	145 —	145,03	145,05
Kr. D.	83,14	83,19	83,1850	83,175	83,10	83,16	83,17	83,175	83,16	83,15
Kr. N.	87,38	87,39	87,40	87,37	87,30	87,37	87,37	87,37	87,38	87,40
Kr. Sv.	120,61	120,65	120,65	120,64	120,60	120,60	120,63	120,64	120,61	120,60
Fol	172,27	172,47	172,56	172,50	172,35	172,27	172,46	172,50	172,27	172,50
Fr. B.	12,45	12,46	12,47	12,46375	12,44	12,45	12,4595	12,46375	12,45	12,46
Franco francese	125,95	125,95	126,02	125,965	125,85	125,94	125,96	125,965	125,95	125,95
Lst.	1488,85	1488,60	1488,90	1488,50	1488,25	1488,80	1488,45	1488,50	1488,85	1488,90
Dm. occ.	156,46	156,42	156,48	156,37	156,30	156,46	156,40	156,37	156,46	156,45
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,1390	24,1335	24,10	24,12	24,13	24,1335	24,12	24,13
Escudo Port.	21,77	21,79	21,785	21,7750	21,70	21,78	21,78	21,7750	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,96	8,95	8,95	8,95	8,951	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 29 novembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	97 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624 —
1 Dollaro canadese	581,225
1 Franco svizzero	145 —
1 Corona danese	83,172
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	120,635
1 Fiorino olandese	172,48
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	125,962
1 Lira sterlina	1488,472
1 Marco germanico	156,385
1 Scellino austriaco	24,132
1 Escudo Port.	21,777
1 Peseta Sp.	8,95

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Paliano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Paliano (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 8 settembre 1967, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Paliano - società cooperativa a responsabilità illimitata - con sede in Paliano (Frosinone), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento 15 settembre 1967, con il quale i signori dott. Vincenzo La Pietra, avv. Ermenegildo Perlini e dott. Ferdinando Giuseppe Fara sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del citato regio decreto-legge n. 375 e successive modificazioni, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Paliano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 28 agosto 1968, con il quale le funzioni dei membri di detto comitato di sorveglianza sono state prorogate fino al 15 marzo 1969, ai sensi dell'art. 58 penultimo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che i predetti hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla ricostituzione del comitato medesimo;

Dispone:

I signori rag. Claudio Ferrari, rag. Emilio Lunghi e dottor Raniero Petricelli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Paliano — società cooperativa a responsabilità illimitata — con sede in Paliano (Frosinone), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Governatore: CARLI

(11171)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso

Nel «Bollettino ufficiale del C.N.R.» parte III, n. 24 del 21 novembre 1968, sono pubblicati i seguenti concorsi:

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per il conferimento di borse di addestramento per tecnici nell'ambito del programma particolare di ricerca sull'automazione dell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di addestramento per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a sei borse di addestramento alla ricerca per laureati, per un corso di specializzazione in tecniche biochimiche presso il centro di biologia molecolare del consiglio nazionale delle ricerche Roma.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, da usufruirsi presso la sezione termometrica dell'Istituto di metrologia «G. Colonnetti» di Torino.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche da usufruirsi presso l'Istituto di patologia generale dell'Università di Padova.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per il conferimento di settantacinque borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, da usufruirsi presso laboratori specializzati di industrie italiane.

Bando di concorso a otto borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a venti borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a quattro borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche, da usufruirsi presso l'Istituto di filologia classica, facoltà di lettere dell'Università di Pisa.

(11305)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sessanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'amministrazione del Tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive estensioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del Tesoro;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Considerato che i posti nella suddetta carriera da conferire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati già coperti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro.

Dei posti suddetti ne sono riservati:

a) due decimi per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica, gli aspiranti, oltre alle prove scritte e a quella orale di cui allo art. 11 del presente decreto, devono superare una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia ed un saggio di stenografia, come indicato nello stesso art. 11;

b) un decimo per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte e a quella orale di cui all'art. 11 del presente decreto, devono superare una prova pratica su mezzi meccanici, come indicato nello stesso art. 11;

c) un terzo al personale comunque assunto o denominato con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente.

Della riserva suddetta sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro governative o pareggiate, ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale di cui all'art. 1 del bando, lettera *c*);

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) aver adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda, che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia indicata nell'articolo 11 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nell'art. 11 del presente decreto, all'uopo precisando il tipo di macchina prescelto (I.B.M., o Olivetti o Remington).

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) e alle Direzioni provinciali del tesoro e alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare lo eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dallo art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente articolo 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato ai sensi dell'articolo 12, decreto presidenziale 14 maggio 1966, n. 362.

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra o del lavoro od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nello ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate nello articolo 1, lettera *c*), del bando di concorso dovranno, altresì, produrre un certificato di data non anteriore a 3 mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione di dipendenza, da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e l'indicazione dei rapporti informativi relativi all'ultimo triennio. Dovranno, altresì, essere indicati gli uffici ove i candidati hanno prestato servizio.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, di appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti di guerra, della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400, di cui alla circolare numero 5000, del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-od. 6 dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200-om. del 3 luglio 1948. dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza della guerra oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili. Invece i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con e senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano nel caso viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di S. Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la orale e pratica saranno tenute. Le prove orale e pratica si terranno a Roma, al Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

Nozioni generali sull'ordinamento delle direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento delle direzioni provinciali del Tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia oppure di un saggio di stenografia a scelta del candidato.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto (vedansi articoli 1 e 4 del presente decreto), la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di stenografia, oltre che di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto (vedansi articoli 1 e 4 del presente decreto) la prova pratica consisterà nella esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prove di stampa su macchine meccanografiche di tipo I.B.M. o Olivetti o Remington, a scelta del candidato (il tipo di macchina dovrà essere indicato nella domanda di ammissione al concorso).

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La gratuatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verra loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1968
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 172

ALLEGATO 1

Schema esemplicativo della domanda da inviarsi su carta bollata da lire 400, alla:

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . . (prov. di . . . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso a sessanta posti di ufficiale aggiunto in prova della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro (2).

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice d'avviamento postale: . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (6) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente ed assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente;

deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile o del lavoro;

vedova o orfano di caduto in guerra o per servizio;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto all'amministrazione statale;

dipendente non di ruolo in servizio al reparto danni di guerra presso le intendenze di finanza;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa compresi nella legge 26 maggio 1965, n. 229.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi l'art. 1, lettere *a*) e *b*), e gli articoli 4 e 11 del bando di concorso) preciseranno nella domanda:

« Il *sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per* il conferimento della *qualifica di dattilografo aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia »;

oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di operatore tecnico aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica su macchina . . . . (indicare: I.B.M. oppure Olivetti, oppure Remington) ».

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10988)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 14 novembre 1968).

Sono disponibili, presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, 222 (duecentoventidue) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (qattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale *entro e non oltre trenta giorni* dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dellart. 57 della legge 18 febbraio 1963 n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro:* PELIZZO

(11093)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Pordenone.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Viste le deliberazioni della giunta regionale 14 settembre 1967, n. 4131, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 32 del 24 ottobre 1967 e 14 novembre 1967, n. 5543, integrativa della precedente, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 1 dell'11 gennaio 1968, con le quali è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Vivaro;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 256;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario dei comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Vivaro, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mattioli dott. Angelo, veterinario provinciale capo;

Palladino dott. Pietro, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Pordenone;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica della facoltà di veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, direttore dell'istituto di clinica medica della facoltà di veterinaria presso l'Università di Torino;

della Savia dott. Mario, veterinario condotto del consorzio di Fontanafredda-Polcenigo.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commisione, che opererà ad Udine, non inizierà i propri lavori prima che sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Pordenone, della prefettura di Pordenone, nonchè all'albo pretorio dei comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Vivaro.

Trieste, addì 8 novembre 1968

L'assessore all'igiene e sanità: DEVETAG

(10991)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.